



COMUNICATO UFFICIALE N. 319
Stagione Sportiva 2023/2024

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 374/AA al n. 378/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 MARZO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 374/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 712 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Francesco ACERBI e della società F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO ACERBI, all'epoca dei fatti calciatore professionista tesserato per la società FC Internazionale Milano S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver in occasione della gara ROMA vs INTER, disputata in data 10/02/2024 e valida per la 24^a giornata del Campionato Nazionale Serie A Tim della stagione sportiva in corso, tenuto un comportamento sconveniente e grandemente volgare quale consistito nell'aver rivolto, nel corso del primo tempo e dopo l'avvenuta convalida della rete del vantaggio della squadra nerazzurra dallo stesso realizzata seguita all'effettuazione di un controllo al VAR ad opera dell'arbitro di campo, il gesto del dito medio (alzando all'uopo verso l'alto per ben due volte il braccio destro con il dito medio proteso) verso i sostenitori della squadra avversaria (ROMA) assiepati nel settore dello stadio "OLIMPICO" di Roma denominato Tribuna Monte Mario che poco prima avevano intonato a gran voce verso il medesimo il coro "DEVI MORIRE";

F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti, descritti nel precedente capo di incolpazione, era tesserato il Sig. Francesco ACERBI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe MAROTTA, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, per conto della società F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A., e dal Sig. Francesco ACERBI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 5000,00 (cinquemila/00) di ammenda per il Sig. Francesco ACERBI e € 5000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 MARZO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 375/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 713 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Simone INZAGHI e della società F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

SIMONE INZAGHI, tesserato con la qualifica di Allenatore della società F.C. Internazionale S.R.L., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto, sebbene fosse in pendenza di squalifica (cfr. C.U. 160 pubblicato il 6 febbraio 2024), interloquiva – durante l'intervallo tra il primo ed il secondo tempo della gara Roma-Inter del 10 febbraio 2024 - a mezzo telefonata, in viva voce, con il team manager della F.C. Internazionale, sig. Tagliacarne, che si trovava negli spogliatoi, alla presenza del calciatore Alessandro Bastoni e di altri 3-4 calciatori, allo stato non identificati, al fine di fornire assistenza e, quindi, esortare e motivare la squadra anche con “urla ed imprecazioni”, atteso il risultato negativo (Roma – Internazionale 2-1) del primo tempo; con l'aggravante di cui all'art.14 lett. m) del Codice di Giustizia Sportiva, per aver commesso l'infrazione in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare;

F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti, descritti nel precedente capo di incolpazione, era tesserato il Sig. Simone INZAGHI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe MAROTTA, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, per conto della società F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A., e dal Sig. Simone INZAGHI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) di ammenda per il Sig. Simone INZAGHI, e € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) di ammenda per la società F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 MARZO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 376/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 385 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Carmine GUARIGLIA e della società ASD SOCCER FRIENDS MP, avente ad oggetto la seguente condotta:

CARMINE GUARIGLIA, all'epoca dei fatti iscritto all'Albo del Settore Tecnico con licenza UEFA B e presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Friends Soccer MP, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1 delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Friends Soccer MP, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sig.ri Antonio Leo e Gianluca Giorgianni, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Friends Soccer MP al Torneo Nazionale "Memorial Gigino Maturi", svoltosi ad Arce, presso il centro sportivo "La Valle Stadio Lino De Santis", nel periodo 25 maggio – 30 giugno 2023 nella categoria "Esordienti"; nonché per rispondere della violazione di cui all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per non aver richiesto ed ottenuto la sospensione dall'Albo del Settore Tecnico per espletare attività di presidente della società A.S.D. Friends Soccer MP quantomeno nelle stagioni sportive 2022-2023 e 2023-2024;

ASD SOCCER FRIENDS MP, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Carmine Guariglia, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Carmine GUARIGLIA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della ASD SOCCER FRIENDS MP;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 75 (settantacinque) giorni di inibizione/squalifica per il Sig. Carmine GUARIGLIA, e di € 200,00 (duecento/00) di

ammenda per la società ASD SOCCER FRIENDS MP;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 MARZO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 377/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 334 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe LOPORCARO, Massimiliano MARTELLI e Antonio Salvatore OBBIETTIVO e della società TEAM ALTAMURA SSD A RL, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE LOPORCARO, all'epoca dei fatti tesserato come Presidente e legale rappresentante della società Team Altamura, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto alla lettera P "Norme generali - Disposizioni per gare del Campionato Serie D, Coppa Italia Serie D, Play-off e Play-out" del Comunicato Ufficiale N. 1 LND SS 23/24 del 01.07.2023 per aver la SSD Team Altamura applicato, in maniera reiterata e sistematica, nei confronti dei tifosi ospiti una difformità, rispetto ai tifosi locali, dei prezzi dei tagliandi di accesso allo stadio in occasione delle gare casalinghe della stagione sportiva 2023/2024. Nello specifico, in difformità a quanto previsto nel Comunicato Ufficiale n. 1 della LND del 1° luglio 2023 che al punto "P" recita "I prezzi dei biglietti per il settore ospiti tutte le gare del Campionato Serie D, Coppa Italia Serie D, Play off e Play out 2023/2024, dovrà essere determinato dalle Società ospitanti nella misura di eguale entità a quello più basso stabilito per gli spettatori locali", è stata applicata, dalla società SSD Team Altamura, nelle gare casalinghe della stagione sportiva 2023/2024 per il settore ospiti la tariffa unica di euro 12,00, senza alcuna riduzione per donne e under 16, riduzione prevista per le donne e gli under 16 nei settori locali e pari alla tariffa ridotta di euro 6,00;

MASSIMILIANO MARTELLI, all'epoca dei fatti tesserato come Presidente della società Team Altamura e attualmente tesserato sempre per la suddetta società in qualità di Vice-Presidente, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto alla lettera P "Norme generali - Disposizioni per gare del Campionato Serie D, Coppa Italia Serie D, Play-off e Play-out" del Comunicato Ufficiale N. 1 LND SS 23/24 del 01.07.2023 per aver la SSD Team Altamura applicato, in maniera reiterata e sistematica, nei confronti dei tifosi ospiti una difformità, rispetto ai tifosi locali, dei prezzi dei tagliandi di accesso allo stadio in occasione delle gare casalinghe della stagione sportiva 2023/2024. Nello specifico, in difformità di quanto previsto nel Comunicato Ufficiale n. 1 della LND del 1° luglio 2023 che al punto "P" recita

“I prezzi dei biglietti per il settore ospiti tutte le gare del Campionato Serie D, Coppa Italia Serie D, Play off e Play out 2023/2024, dovrà essere determinato dalle Società ospitanti nella misura di eguale entità a quello più basso stabilito per gli spettatori locali”, è stata applicata, dalla società SSD Team Altamura, nelle gare casalinghe della stagione sportiva 2023/2024 per il settore ospiti la tariffa unica di euro 12,00, senza alcuna riduzione per donne e under 16, riduzione prevista per le donne e gli under 16 nei settori locali e pari alla tariffa ridotta di euro 6,00;

ANTONIO SALVATORE OBIETTIVO, all'epoca dei fatti tesserato come Segretario generale della società Team Altamura, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto alla lettera P “Norme generali - Disposizioni per gare del Campionato Serie D, Coppa Italia Serie D, Play-off e Play-out” del Comunicato Ufficiale N. 1 LND SS 23/24 del 01.07.2023 per aver la SSD Team Altamura applicato, in maniera reiterata e sistematica, nei confronti dei tifosi ospiti una difformità, rispetto ai tifosi locali, dei prezzi dei tagliandi di accesso allo stadio in occasione delle gare casalinghe della stagione sportiva 2023/2024. Nello specifico, in difformità di quanto previsto nel Comunicato Ufficiale n. 1 della LND del 1° luglio 2023 che al punto “P” recita “I prezzi dei biglietti per il settore ospiti tutte le gare del Campionato Serie D, Coppa Italia Serie D, Play off e Play out 2023/2024, dovrà essere determinato dalle Società ospitanti nella misura di eguale entità a quello più basso stabilito per gli spettatori locali”, è stata applicata, dalla società SSD Team Altamura, nelle gare casalinghe della stagione sportiva 2023/2024 per il settore ospiti la tariffa unica di euro 12,00, senza alcuna riduzione per donne e under 16, riduzione prevista per le donne e gli under 16 nei settori locali e pari alla tariffa ridotta di euro 6,00;

TEAM ALTAMURA SSD A RL, per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione a quanto previsto dall'articolo 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in atto dai Sig.ri Loporcaro Giuseppe, Martelli Massimiliano ed Obbiettivo Antonio Salvatore così come descritti nei precedenti capi d'inculpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe LOPORCARO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società TEAM ALTAMURA SSD A RL, e dai Sig.ri Massimiliano MARTELLI e Antonio Salvatore OBIETTIVO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe LOPORCARO, 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Massimiliano MARTELLI, di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Antonio Salvatore OBBIETTIVO, e di € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società TEAM ALTAMURA SSD A RL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 MARZO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 378/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 404 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Josué MALONDA, e della società ASD S. DOMENICA VITTORIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

JOSUÉ MALONDA, calciatore richiedente il tesseramento per la ASD S. DOMENICA VITTORIA all'epoca dei fatti, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in data 11.10.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD S. DOMENICA VITTORIA, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

ASD S. DOMENICA VITTORIA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il Sig. Josué MALONDA ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonino MOLLICA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD S. DOMENICA VITTORIA, e dal Sig. Josué MALONDA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Josué MALONDA, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD S. DOMENICA VITTORIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 MARZO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina